

Sanremo (IM), 22 settembre 2017

A mezzo pec

Spett.

Comune di Sanremo  
Sportello Unico per l'Edilizia  
Corso Cavallotti, 59  
18038 Sanremo (IM)

Pec: [sue.comune.sanremo@legalmail.it](mailto:sue.comune.sanremo@legalmail.it)

Alla c.a. del Dirigente Ing. Mauro Badii

Alla c.a. del Responsabile Arch. Sarah Frare

**Oggetto: Accordo di programma ai sensi dell'art. 26, comma 3-bis della l.r. n. 1 /2007 – Istanza di promozione**

Il sottoscritto Remi Leonforte, in qualità di Presidente del Consiglio di Amministrazione di Immobiliare Armea S.r.l. ("Armea" o la "Società"), con sede legale in Scandicci (FI), via Don Lorenzo Perosi, 6

**premesse che**

- Armea è proprietaria di un terreno sito nel Comune di Sanremo, via Armea n. 43;
- il 23 dicembre 2013 Armea ha presentato al Comune di Sanremo una proposta di strumento urbanistico attuativo (il "SUA");
- la proposta di SUA prevedeva, tra l'altro, l'insediamento di una grande struttura di vendita nel lotto D1-8 bis e di un'aggregazione di esercizi di vicinato nel lotto D1-7 bis;
- con Delibera del Consiglio Comunale n. 57 del 17 settembre 2015 il Comune di Sanremo ha espresso il preventivo assenso all'approvazione del SUA ai sensi dell'art. 59, comma 2 della l.r. n. 36/1997;
- il SUA è stato adottato a seguito di verbale della conferenza di servizi in sede referente del 5 aprile 2016, come disposto dall'art. 59, comma 2-bis della l.r. n. 36/1997;
- con Delibera del Consiglio Comunale n. 63 del 30 novembre 2016 il Comune ha espresso le proprie controdeduzioni alle osservazioni pervenute a seguito della pubblicazione del SUA adottato;
- il 17 maggio 2017 il Comune ha convocato la conferenza di servizi deliberante per l'approvazione del SUA;
- la conferenza di servizi deliberante si è svolta il 13 giugno 2017;
- durante suddetta conferenza di servizi deliberante il rappresentante della Regione ha consegnato copia della Deliberazione della Giunta Regionale n. 452 del 7 giugno 2017, di approvazione del SUA, che ha approvato i contenuti della relazione tecnica n. 3 del 3 aprile 2017 del Dipartimento Territorio della Regione, allegata alla D.G.R. medesima, facendone propri i contenuti; detta D.G.R. n. 452/2017 è stata oggetto di istanza di rettifica in autotutela, presentata da parte della Società alla Regione Liguria, in data 6 settembre 2017 e, successivamente, in data odierna, ai fini della correzione dell'errore di calcolo ivi contenuto nella determinazione dei volumi realizzabili sulla base del piano regolatore generale;
- la relazione tecnica e la D.G.R. n. 452/2017 sopra citate affermano che la proposta di SUA non è meritevole di approvazione nella parte in cui prevede l'introduzione della destinazione d'uso commerciale relativa all'aggregazione di esercizi di vicinato prevista nel lotto D1-7 bis, con superficie di vendita di

1.500 mq. ed hanno quindi prescritto che la stessa sia stralciata dal SUA e dal relativo assetto planivolumetrico;

- tale rigetto si basa sulla circostanza che la verifica di ammissibilità espletata ai sensi dell'art. 19 bis della l.r. n. 1/2007, conclusasi con la conferenza di servizi del 20 gennaio 2017, ha avuto ad oggetto la sola grande struttura di vendita in forma di centro commerciale (lotto D1.8 bis) e non anche l'aggregazione di esercizi di vicinato (lotto D1-7 bis), per l'insediamento della quale è necessaria la preventiva formazione ed approvazione di apposito accordo di programma;
- sulla scorta degli atti che precedono, con determina dirigenziale n. 1712 del 6 luglio 2017 il Comune ha approvato parzialmente il SUA, dando atto che i relativi elaborati saranno modificati con l'eliminazione del fabbricato destinato all'aggregazione degli esercizi di vicinato;

**considerato che**

- la Società ha interesse alla realizzazione dell'aggregazione di esercizi di vicinato stralciata dal SUA;
- tale aggregazione di esercizi di vicinato può essere assentita mediante accordo di programma tra Regione e Comune ai sensi dell'art. 26, comma 3-bis della l.r. n. 1/2007.

In considerazione di tutto quanto sopra esposto e senza con la presente voler prestare acquiescenza agli atti sopra citati, Armea

**chiede**

a codesto rispettabile Comune di promuovere la formazione ed approvazione di accordo di programma tra Regione e Comune ai sensi dell'art. 26, comma 3-bis della l.r. n. 1/2007, per il rilascio di tutti gli assenti e titoli abilitativi necessari alla realizzazione, apertura e gestione dell'aggregazione di esercizi di vicinato contenuta nella proposta di SUA e stralciata in sede di approvazione del SUA medesimo.

Con osservanza.

Immobiliare Armea S.r.l.

